

*Studio Legale
avv. Arianna Massali
C.so Vittorio Emanuele II, 80
-87032- Amantea (CS)
Cell.389-4667102
e-mail:ary_mas@libero.it
pec:avvariannamassali@pec.it*

TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla procedura ex L. n.3/2012

Proposta di Piano del Consumatore ex art. 7 comma 1 bis Legge del 27 Gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

Per il sig: **Antonio Vercesi** nato a Cosenza il 14.10.1970 e residente in Longobardi (Cs) al C.so Marina, snc, c.f.: VRC NTN 70R14 D086E, rapp.to e difeso, giusta procura posta in calce al presente atto, dall'avv. Arianna Massali (indirizzo di posta elettronica certificata: avvariannamassali@pec.it; c.f. MSS RNN 84M51 G317T), ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in Amantea (Cs), al C.so Vittorio Emanuele II, 80

PREMESSO

- che il sig. Antonio Vercesi, con domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento del 29.10.2021 indirizzata all'OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola (all.1), chiedeva di occuparsi della gestione della sua situazione di crisi e di nominare un Gestore della Crisi, al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla L. n.3/2012;
- che, il predetto Organismo, ritenuto sussistente il requisito soggettivo e oggettivo dello stato di sovraindebitamento, con provvedimento del 2.11.2021, prot. n.168/2021 (all.2), nominava la Dott.ssa Patrizia Crocicchio quale gestore della crisi che accettava l'incarico (all.3);
- che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012, tutto ciò premesso l'istante, come sopra rapp.to, dom.to e difeso, formalizza la richiesta di accesso alla Procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, attraverso la forma del Piano del Consumatore ex art. 7, comma 1 bis L. n.3/2012.

1) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'adempiere alle obbligazioni contratte



Il ricorrente, dipendente presso il Ministero dell'Interno - Ufficio Comando provinciale Vigili del Fuoco, inquadrato come vigile del fuoco coordinatore, nell'anno 2014 si trovò a far fronte a spese improvvise relative al sostentamento della propria famiglia, anche a seguito della perdita del lavoro della moglie Miceli Stefania, che incisero in maniera rilevante sulla già precaria condizione economica del nucleo familiare gravata, principalmente, da un mutuo ipotecario sulla casa coniugale tanto da fare ricorso a richieste di finanziamento onde consentire il prosieguo di una vita dignitosa al proprio nucleo familiare.

Senonchè, a causa delle mutate condizioni economiche, gli equilibri familiari subirono una crisi culminata nella separazione dei coniugi in data 27.10.2011, separazione omologata in data 7.12.2011 (all. 4). Da allora, le difficoltà economiche del sig. Vercesi si aggravarono (versamento assegno di mantenimento, nuove spese relative alle nuove utenze della casa in cui risiede, ecc. ecc.) tanto che si vide costretto a contrarre nuovi finanziamenti. Il sig. Vercesi, comunque, confidava nella possibilità di adempiere alle obbligazioni contratte grazie allo stipendio mensile percepito da lavoro a tempo indeterminato. In realtà, le diverse richieste di finanziamento, hanno reso impossibile per il Vercesi l'adempimento corretto e puntuale delle obbligazioni assunte tanto da subire, anche, un pignoramento sullo stipendio da parte della società "Compass Banca SpA".

Si determinava, quindi, a richiedere la possibilità di accedere ai procedimenti previsti dalla L. n. 3/2012.

2) Requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

2.1) Requisito oggettivo

Il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, co. 2, lett. A) della L. n. 3/2012, cioè in una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

Ed invero la somma totale debitoria residua del ricorrente accertata è pari a **€159.812,26**, che pesa mensilmente con una rata media pari ad €1.456,00 a fronte di uno stipendio mensile netto di circa €2.090,00 ma, sostanzialmente, a causa dei prestiti e delle cessioni del quinto, il ricorrente percepisce circa €1.000,00 per come risulta dalle buste paga e per come meglio specificato nella relazione del gestore della crisi unitamente a quella particolareggiata che si allegano e alle quali si rimanda.

2.2) Requisito soggettivo

Il ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. A) della L.



3/2012 inteso quale *“persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*; ha provveduto a depositare l’istanza per la nomina del Gestore della Crisi presso l’Organismo di composizione della crisi istituito presso la Camera di Commercio di Paola; è stato nominato quale Gestore della crisi la Dott.ssa Patrizia Crocicchio, iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Paola, con studio sito in Paola, alla Via delle Mimose, II traversa; non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012 (si rileva, per mero tuziorismo difensivo, che in data 14.1.2020 il sig. Vercesi presentava domanda di accesso alla L.3/2012 presso l’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’ODCEC di Cosenza ma tale domanda non si perfezionava a causa dell’inerzia dell’originario difensore del sig. Vercesi nel prosieguo burocratico; di fatto alcun Piano del Consumatore veniva redatto e presentato al Tribunale competente); ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, ragguagliata sia nella proposta di piano che nella relazione particolareggiata dell’Occ, come da allegata attestazione e non ha mai beneficiato dell’esdebitazione; non ha determinato, per quanto riferito, la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per quanto concerne tutte le specificazioni si rimanda alla proposta di piano del consumatore formulata dalla Dott.ssa Patrizia Crocicchio di concerto con il sig. Vercesi Antonio e alla relazione particolareggiata con la relativa attestazione di fattibilità, redatta dalla professionista nominata che si allegano al presente ricorso.

3) Esposizione debitoria del ricorrente

L’istante ha contratto obbligazioni con la società “Eurocqs SpA” (nello specifico n°2 contratti di prestito personale a rimborso rateale mediante cessione “pro solvendo” di quota fissa pari ad un quinto dello stipendio o salario/pensione) rispettivamente per un importo di €37.080,00 e con una rata mensile pari ad €309,00 e per un importo di €37.200,00 e con una rata mensile pari ad €310; con “Agos Ducato SpA” che ha ceduto il credito ad “IFIS NPL SpA” per un importo residuo pari ad €9.048,95; con “Compass Banca SpA” per un importo residuo pari ad €5.913,23; con “Che Banca! SpA” per un importo pari ad €145.000,00 relativo ad un mutuo ipotecario e residuo pari ad €95.727,30; con Agenzia delle Entrate-Riscossioni SpA per un importo residuo pari ad €1.700,07.

Più dettagliatamente, in ottemperanza all’art. 9 comma 2, L. n. 3/2012, si allega, alla presente, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione delle somme dovute, suddivisi per natura tra privilegiati e chirografari. Tali elenchi sono riferiti ai debiti



all'attualità, come risultanti dalle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e dai documenti reperiti.

4) Attivo destinabile alla procedura – Il piano proposto dal debitore

La proposta avanzata dal debitore prevede un piano che consiste nella messa a disposizione di una rata mensile pari ad €960,88 per 10 anni messa a disposizione a partire dal mese successivo all'intervenuta Omologazione del presente Piano del Consumatore, da parte del ricorrente.

Il presente Piano consentirà, attraverso le risorse messe a disposizione, il pagamento integrale delle somme inerenti alla Procedura, compreso il compenso dell'OCC, ammontante ad €5.475,36, e del difensore ammontante ad €1.794,00.

Il Piano si fonda sostanzialmente sulla messa a disposizione, in favore dei creditori, del reddito da lavoro del ricorrente, riconducibile all'attività lavorativa derivante dal contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero dell'Interno-Ufficio Comando Provinciale Vigili del Fuoco, sede di Cosenza, con la mansione di vigile del fuoco coordinatore con uno stipendio medio mensile di €2.090,00 con esclusione di quanto necessario per il sostentamento dignitoso dello stesso e della sua famiglia che, per come specificato nella relazione che si allega e alla quale si rimanda, comporta una spesa pari a circa €700,00. Per quanto concerne ulteriori disponibilità economiche si evidenzia l'esiguità del valore e/o l'inidoneità dei beni di cui risulta proprietario il sig. Vercesi per poter pensare di metterli a disposizione del Piano. Nello specifico, è proprietario nella misura del 50% della casa coniugale gravata da mutuo ipotecario nella quale, dopo la separazione, vive il resto della sua famiglia comprese le bambine; sempre nella misura del 50% di un terreno di valore esiguo (si è ipotizzato un valore puramente simbolico di €1.000,00 per come indicato nella relazione) e di n°2 autovetture che, sebbene risultanti intestate allo stesso (come da visura PRA) non sono più in suo possesso poiché consegnate diversi anni fa per la rottamazione (urge procedere, infatti, all'accertamento della perdita di possesso innanzi il Giudice di Pace). Tali beni, pertanto, non potranno essere messi a disposizione del Piano.

Il conto corrente bancario intestato al ricorrente è utilizzato, esclusivamente, per l'accredito dello stipendio, per cui nessun importo risulta ivi giacente, se non per il periodo transitorio tra l'accredito ed il suo utilizzo.

Il sig. Vercesi, come dallo stesso dichiarato, non risulta essere titolare di altri rapporti, né di polizze assicurative riscattabili né di titoli, quote societarie, crediti ed altri valori mobiliari. L'unica garanzia che il ricorrente può offrire è la propria retribuzione.

5) Durata del piano del consumatore



Il piano proposto dall'odierno ricorrente, per quanto preveda una durata di 10 anni, è strutturato in modo da soddisfare quasi integralmente tutti i creditori.

Gli interessi di questi, infatti, sarebbero meglio tutelati rispetto ad un'esecuzione forzata non in grado di soddisfare integralmente le ragioni dei creditori in quanto il patrimonio è costituito da beni di rilievo il cui valore è inferiore all'ammontare dei debiti.

6) Istanza di sospensione delle procedure esecutive in corso

In data 18.2.2022 è stato notificato all'istante, atto di precetto dalla società "IFIS SpA" per un importo di €10.380,60 mentre la società "Compass SpA" ha pignorato 1/5 dello stipendio del sig. Vercesi (per come si evince dalle buste paga allegate).

Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice adito Voglia sospendere l'esecuzione delle procedure esecutive in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma 2 e 3, della Legge citata, nonché la sospensione delle trattenute sul reddito del ricorrente (n°2 cessioni del quinto) alla data dell'omologa, con inserimento dei crediti residui nel passivo della procedura, considerato che la mancata sospensione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano del consumatore qui presentato. poiché continuerebbero a sussistere le ritenute mensili e le somme accantonate finora non potrebbero essere utilizzate per tutti i creditori.

Quanto su descritto mostra chiaramente il forte squilibrio economico venutosi a creare e che oggi il sig. Vercesi Antonio non riesce più a gestire, anche a causa della oggettiva responsabilità ascrivibile alle società finanziarie per aver concesso credito senza la prescritta valutazione preventiva del merito creditizio. Da tale grave violazione, infatti, sono applicabili a carico dei finanziatori le sanzioni processuali di cui all'art. 12 comma 3-ter della L.n.3/2012, che recita: "il creditore che ha consapevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'art. 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". Si ritiene, infatti, che le società finanziarie siano colpevoli di aver provocato o comunque contribuito a provocare la situazione di sovraindebitamento del ricorrente non effettuando, prima di erogare nuova finanza, la verifica del merito creditizio attraverso la centrale dei rischi di Banca d'Italia, Crif, CTC ed Experian e mancando, altresì, di effettuare la richiesta consulenza nella fase preliminare e istruttoria per la concessione dei finanziamenti. Il creditore che colpevolmente ha contribuito ad aggravare lo stato di sovraindebitamento non può eccepire alcunchè in merito alla proposta ed il G.D. è chiamato a tener conto dell'ente



finanziatore e a non tener conto delle eventuali osservazioni, che esulino dalle contestazioni di comportamenti dolosi e/o fraudolenti del debitore. Nel caso di specie, la società “Eurocqs SpA” ha, addirittura, concesso n°2 finanziamenti di importo abbastanza elevato senza le valutazioni di cui sopra.

Premesso tutto quanto sopra, il ricorrente *ut supra* rappresentato e difeso

RICORRE

all’Intestato Ill.mo Tribunale, affinché, accertato e dichiarato che la Proposta di Piano del Consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 e che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori, “Voglia: **1)** ammetterlo alla Procedura di Piano del Consumatore *ex art. 7, comma 1 bis, L. n. 3/2012* producendo a tal fine la Proposta ed il Piano previsti, unitamente alla relazione particolareggiata della dott.ssa Patrizia Crocicchio e l’ulteriore documentazione di cui alla L. 3/2012; **2)** sospendere, con effetto immediato, le procedure esecutive in essere sul proprio patrimonio mobiliare, *ex art. 10, comma 2, lettera c)*, al fine di consentire il corretto adempimento del presente Piano del Consumatore; **3)** disporre tutti gli altri effetti protettivi utili alla fattibilità del piano proposto; **4)** disporre dal deposito del Piano del Consumatore la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali, per i crediti non garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio” e quindi

Voglia

previa emissione del decreto di fissazione dell’udienza contenente l’ordine all’Organismo di Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all’art. 12 bis, co. 1, L. 3/2012, provvedere all’omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis L. 3/2012. Il ricorrente si dichiara altresì disponibile ad ogni altro adempimento, indicato dall’Ill.mo Giudice rimanendo a disposizione al fine di fornire ogni ulteriore chiarimento ed ogni integrazione ed a depositare ogni altro documento che fosse ritenuto necessario e, nel caso di richiesta di integrazione documentale, Voglia l’Ill.mo Giudice designato. concedere il termine di legge per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti. Nell’ipotesi in cui il Tribunale non ravvisasse la meritevolezza del Piano proposto, si chiede che venga convertito in proposta per l’accordo dei creditori.

Ai fini della normativa vigente in materia il contributo unificato è fisso e stabilito nella misura di € 98,00.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda di accesso alla L.3/2012 del 29.10.2021;
- 2) Pratica nomina OCC del 2.11.2021;



- 3) Accettazione incarico OCC;
- 4) Omologa di separazione del 7.12.2011;
- 5) Piano del consumatore unitamente all'elenco di tutti i creditori con pedissequa relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi comprensivo di tutti i relativi allegati a firma della dott.ssa Patrizia Crocicchio.

Amantea (Cs), lì 12.4.2022

avv. Arianna Massali

